

30 marzo 1893, n. 184, non potrà concedersi, se non a coloro che dimostrino di avere i mezzi occorrenti per la regolare lavorazione della zolfara ».

L'onorevole Vaccaro ha facoltà di parlare.

VACCARO. Onorevoli colleghi, la disposizione dell'articolo 7 è di una gravità eccezionale, perchè si tratta nientemeno che di modificare la nostra legislazione siciliana in materia di miniere, e di modificarla con un inciso, rimettendo al potere esecutivo, al regolamento, d'introdurre tutte quelle limitazioni che stimerà opportune al diritto di proprietà, in quanto riguarda il sottosuolo, per l'apereatur e la lavorazione delle zolfare.

Io ho quindi bisogno di esporre largamente le ragioni che, secondo me, consigliano

a non accettare quest'articolo, ed invece ad accettare l'articolo da me proposto.

Trattandosi di una questione così grave, non credo sia possibile strozzare la discussione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Considerato allora che quest'articolo importerebbe ora un non breve dibattito, il seguito è rimesso ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,15.

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

---

Roma, 1910 — Tip. della Camera dei Deputati.